

STATUTO ANGSA PARMA  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI DI PARMA  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – Costituzione

Tra genitori, familiari, tutori e amici di persone affette da sindromi autistiche comprese nei Disturbi Evolutivi Globali (altrimenti detti: Disturbi dello spettro autistico o Disturbi pervasivi o generalizzati dello sviluppo), d'ora in avanti denominati DEG, è costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Parma", in sigla ANGSA Parma, dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale e federata in ANGSA EMILIA ROMAGNA, C.F. 91203600373 e in ANGSA onlus nazionale, C.F. 00369760525, dalle quali deriva il diritto ad usare denominazione, sigla ANGSA e logo (sigla in lettere minuscole circondata da un ovale in azzurro), condividendone senza riserve le finalità e le modalità statutarie.

La sede dell' ANGSA Parma è sita in Fidenza, via Alfieri, n.1, CAP 43036. Eventuali variazioni di sede nello stesso Comune non comportano variazioni di statuto e saranno comunicate agli Enti preposti.

La durata di ANGSA Parma è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

ANGSA Parma, apartitica ed aconfessionale, è organizzazione di volontariato a norma della L. 266/1991, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata delle persone con DEG, l'informazione e l'educazione degli operatori e degli associati, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica sulle origini dei DEG, che sono organiche e non psicogenetiche, la tutela dei diritti civili a favore delle persone con DEG, perché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, resa il più possibile indipendente, nel rispetto della dignità e del principio delle Pari opportunità e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ANGSA Parma si propone pertanto di:

1. Stimolare, sostenere e promuovere l'interesse verso la ricerca sulle cause dei DEG e possibili rimedi delle équipes scientifiche nel campo biomedico della genetica, della biochimica, della neuropsichiatria infantile e della psichiatria dell'Università, del SSN e degli altri centri di ricerca.
2. Promuovere la diffusione delle più recenti conoscenze acquisite per il trattamento dei DEG nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'educazione scolastica e professionale, negli interventi mirati all'inclusione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in genere, attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, tutto in coerenza con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche in campo biomedico, didattico, pedagogico.
3. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione e accreditamento con gli enti pubblici e privati nonché del terzo settore per promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro.
4. Ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità sociali.
5. Promuovere, costruire, amministrare, autonomamente o in convenzione, servizi domiciliari e scolastici, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con DEG e alle loro famiglie.
6. Difendere in giudizio gli interessi diffusi delle persone con DEG e delle loro famiglie.
7. Rappresentare gli iscritti e più in generale le persone con DEG e le loro famiglie presso la federazione ANGSA Onlus nazionale e presso ANGSA Emilia-Romagna
8. Rappresentare gli iscritti e più in generale le persone con DEG presso la Provincia di Parma, tutti gli enti locali e le aziende sanitarie della provincia, compreso l'USP e USR, nonché, se necessario, insieme e comunque in accordo con ANGSA Emilia-Romagna, presso la Regione.
9. Creare un collegamento tra le famiglie dei soggetti con DEG, valorizzandone il ruolo essenziale nella scelta educativa e sostenendone le richieste di erogazione di attività terapeutiche di comprovata efficacia a spese dei fondi pubblici.
10. Svolgere ed organizzare attività di volontariato ai sensi della L. 266/1991.
11. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente

tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con l'attività di socio.

#### Art. 3 – Associati

Possono divenire Associati dell'ANGSA PARMA (nel prosieguo: soci) tutti coloro che si riconoscono nelle finalità statutarie dell'ANGSA Parma.

Oltre ai soci, ai quali si riferisce il resto dello statuto, l'Assemblea può nominare, su proposta del Presidente, i Soci Onorari, carica onorifica che non ha obbligo di versare la quota associativa.

Coloro che aspirano a divenire soci devono presentare domanda all'ANGSA Parma, dichiarando di accettarne senza riserve lo Statuto e versando la quota associativa dell'anno; l'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ammissione. Il versamento delle successive quote annuali deve essere effettuato entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale non frazionabile. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione della domanda si pronuncia l'assemblea, su ricorso dell'interessato.

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e morte. Il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della domanda. Condizione per la decadenza è il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi; trascorsi due mesi dal sollecito il Consiglio direttivo può deliberare la decadenza.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del Presidente quando l'associato non si conformi alle deliberazioni dell'ANGSA Parma, non adempia ai doveri verso lo Statuto e contravenga in maniera palese ai fini dell'associazione assumendo posizioni contrarie ai principi e alle finalità dell'ANGSA Parma; per comportamento contrastante con gli scopi associativi; per violazione degli altri obblighi statutarî. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'ANGSA Parma, non conserva alcun diritto, per sé e per gli aventi causa, sul patrimonio sociale e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Art. 4

##### Doveri e diritti dei soci

I soci prestano volontariamente la loro opera a favore dell'ANGSA in modo personale, spontaneo e gratuito, ivi compreso l'espletamento delle cariche sociali, anche quando si tratti di prestazioni professionali inerenti la loro attività privata; hanno diritto al puro rimborso delle spese documentate e sostenute con l'autorizzazione del Presidente per lo svolgimento di attività e l'acquisto di beni a favore dell'associazione e delle sue attività.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo..

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- e) a ricevere gratuitamente copia de Il Bollettino dell'ANGSA.

## Art 5 – Organi

Gli organi dell'associazione ANGSA Parma sono i seguenti:

1. Assemblea dei soci
2. Presidente
3. Consiglio direttivo

## Art. 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe e i deleganti e i delegati dovranno essere annotati nel verbale delle presenze.

Nelle assemblee hanno diritto al voto, secondo il principio del voto individuale, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge in successione il Presidente e poi, con unica votazione, gli altri componenti il Consiglio Direttivo, esprimendo nella scheda elettorale un numero massimo di preferenze pari a metà più uno degli eleggibili, eventualmente approssimato per difetto.

Le assemblee per il rinnovo della carica di Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età presente in seduta. A sua cura sarà redatto il verbale di nomina.

La mancata approvazione del conto consuntivo comporta l'immediata decadenza del presidente e del consiglio direttivo. In questo caso la presidenza dell'assemblea viene assunta dal socio più anziano d'età presente in riunione e si procede alla immediata nomina di un commissario che ha il compito di condurre l'ordinaria amministrazione e di riconvocare l'assemblea entro il termine massimo di un mese per la elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.

- c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto, le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione, come acquisto e vendita di beni immobili, adesione a federazioni, inizio di vertenze legali e assunzione di dipendenti, o su quanto all'assemblea proposto dal Consiglio direttivo;

- d) delibera in via definitiva l'esclusione dei soci dell'Associazione;

- e) si esprime in via definitiva sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, anche via mail elettronica, diretta a ciascun socio da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I voti vengono espressi per alzata di mano, salvo che non si tratti dell'elezione delle cariche sociali e di argomenti inerenti le persone, per i quali è previsto il voto segreto.

#### Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'assemblea, è il legale rappresentante dell'ANGSA Parma, anche di fronte a terzi ed in giudizio, convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, cura la gestione degli affari correnti, firma gli atti deliberativi dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, cura la tenuta degli atti, firma e dispone gli ordinativi di spesa, individua nell'ambito del Consiglio direttivo un componente con le funzioni di addetto alla contabilità e alla gestione della cassa, alla stesura dei bilanci preventivo e consuntivo e un componente con le funzioni di segretario.

È facoltà del Presidente disporre deleghe nei confronti dei componenti il Consiglio direttivo o semplici soci, per la realizzazione di obiettivi specifici inerenti alle attività dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento è facoltà del Presidente individuare nell'ambito del Consiglio direttivo un vice presidente al quale delegare per periodi di tempo determinati o per specifiche occasioni le proprie funzioni, da espletare in stretto accordo e condivisione di intenti. La delega non può eccedere i 60 giorni di tempo per ogni anno solare.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Compito principale del Presidente è la promozione dei compiti dell'Associazione e la sua diffusione, con la stesura di indirizzi operativi e piani di attività per ogni anno solare; la formazione di solidi e diffusi legami con il mondo della rappresentanza politica degli interessi dei cittadini negli enti locali di competenza territoriale, della dirigenza sanitaria e sociale, delle istanze sindacali, della Università, delle Fondazioni che operano sul territorio e del mondo dell'imprenditoria e dell'associazionismo privato con fini umanitari.

#### Art. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, eletto dall'assemblea, è formato da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette, oltre il Presidente che ne ha la direzione. Il numero dei componenti viene stabilito mediante votazione dell'assemblea prima della presentazione delle candidature. Le votazioni dei componenti il Consiglio vengono effettuate mediante scheda segreta con un numero di preferenze pari alla metà più uno dei componenti da eleggere (arrotondamenti per eccesso).

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Presidente o il suo delegato deve convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione del Presidente e di un nuovo Consiglio.

#### Art.9 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio affianca il Presidente nella conduzione corrente dell'associazione, discute le linee programmatiche, contribuisce a fissare gli obiettivi a medio termine, assicura il necessario e indispensabile supporto operativo per la realizzazione dei fini statutari e del piano obiettivo annuale.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono individuate dal Presidente le figure del responsabile della contabilità, del segretario e del vice presidente.

In caso di necessità e urgenza il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, adotta gli atti di competenza dell'assemblea, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile della stessa.

Il Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente, collabora per la gestione dell'Associazione. A titolo esemplificativo. spetta al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari: b)

approvare il bilancio prima della sua presentazione all'Assemblea; c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e, in via preliminare, dare un giudizio in merito alla proposta di esclusione degli associati; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal componente più anziano di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche via e mail o sms, da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 10 – Cariche sociali e durata

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovate.

La presidenza dell'ANGSA Parma non è incompatibile con la contemporanea presidenza dell'ANGSA regionale dell'Emilia Romagna.

#### Art. 11 *Risorse economiche- Fondo comune- Esercizio sociale*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi degli aderenti nonché quote associative, ripartite secondo i regolamenti con ANGSA E. R. e ANGSA Onlus nazionale;
- b) contributi di privati e di fondazioni;
- c) contributi dello Stato, di ASL, di ASP, di Regioni ed Enti locali, di altri enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente, in collaborazione col Consiglio direttivo, redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

#### Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione, deliberato da un'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei soci, può avvenire per estinzione della stessa decretata dall'assemblea o per deliberata confluenza in altra organizzazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. l'Assemblea individuerà la persona cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e l'organizzazione di volontariato avente simili finalità cui versare gli eventuali residui patrimoniali e contabili.

#### Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

#### Art. 14

##### *Clausola compromissoria*

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti: in mancanza di accordo entro 30

giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Parma.

Approvato in Sorbolo il 30 novembre duemilaedieci